
Punti principali della relazione del Gruppo "Competenze complementari" presentata alla Convenzione europea il 7 e 8 novembre 2002, in sessione plenaria.

Presidente del Gruppo: Signor Henning Christophersen

LE COMPETENZE COMPLEMENTARI DIVENTANO MISURE DI SOSTEGNO.

I settori che potrebbero essere interessati da misure di sostegno sono: occupazione, istruzione e formazione professionale, cultura, sanità, reti transeuropee, industria, ricerca e sviluppo.

Il Gruppo ha riflettuto sul futuro delle competenze dette "complementari", chiedendosi se occorra esplicitarne i limiti.

Il Gruppo ritiene che occorra in primo luogo sgombrare il campo dalle ambiguità, in particolare ricollocando le "competenze complementari" rispetto alle altre categorie di competenza.

Secondo il Gruppo, le "competenze complementari" non sono competenze allo stesso titolo delle competenze esclusive dell'Unione o delle competenze condivise. Nel caso delle "competenze complementari", gli Stati restano pienamente competenti, il che non impedisce l'adozione di misure di sostegno e coordinamento a livello europeo (come, per esempio, il programma Erasmus, che consente di effettuare scambi di studenti su larga scala).

Pertanto il Gruppo:

- raccomanda di adottare il termine **"misure di sostegno"** invece di "competenze complementari" in modo da rendere più chiaro il concetto;
- sottolinea che, a proposito di tali misure, la legislazione nazionale non può essere sostituita da un atto legislativo europeo;
- rammenta che esse si applicano solo laddove vi sia un interesse comune dell'Unione e degli Stati membri.

Inoltre, il Gruppo ritiene che:

- il futuro trattato costituzionale debba contenere un titolo dedicato all'insieme delle competenze;
- occorra precisare brevemente che tipo di competenza si applica a ciascuna politica menzionata nel trattato;
- il fatto che il trattato costituzionale fissi le competenze degli Stati membri e dell'Unione europea non deve impedire una certa flessibilità. Questa può essere assicurata mantenendo l'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.¹

Tuttavia, occorre in particolare stabilire che non si tratta in alcun caso di un ampliamento delle competenze dell'Unione.

¹ «Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.»